

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

CIRCOLARE INTERPRETATIVA E ATTUATIVA DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

approvata dal Consiglio dell'Ordine nella adunanza del 11 aprile 2008

Fermo restando che, per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si rinvia alla normativa generale di cui al Regolamento Formazione e, salve eventuali e future integrazioni e/o modificazioni che si renderanno necessarie a seguito della pratica applicazione della stessa, ovvero a seguito delle modifiche che il C.N.F. dovesse apportare al proprio regolamento, ovvero in applicazione delle norme di attuazione che il C.N.F. dovesse emettere ai sensi dell'art. 10 del regolamento, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia nel valutare l'obbligo della formazione continua si atterrà ai seguenti criteri:

- I -

Il periodo di valutazione della formazione continua è triennale.

Il primo periodo di valutazione decorre dal 1 gennaio 2008 e termina il 31 dicembre 2010.

L'obbligo di formazione decorre per gli Avvocati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo, per i Praticanti Abilitati al patrocinio dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento della pratica. Se l'iscrizione nell'elenco dei Praticanti Abilitati avviene successivamente al rilascio del certificato di compiuta pratica, l'obbligo formativo sorge contestualmente all'iscrizione.

Nel corso del triennio devono essere conseguiti i crediti stabiliti dal C.N.F., proporzionalmente ridotti nel caso in cui l'obbligo formativo sorga nel corso del triennio.

Considerato che il Consiglio dell'Ordine ha acquistato un *software* che consente di controllare costantemente ed in tempo reale il percorso formativo di ogni Iscritto, la relazione di cui all'art. 6 Reg. Form. dovrà essere depositata solo da coloro che si iscriveranno all'Ordine degli Avvocati di Perugia per trasferimento da altri Ordini nel corso del triennio.

- II -

Per il riconoscimento delle attività formative preventivamente accreditate, come stabilito dal Regolamento del CNF, sarà riconosciuto 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di 24 crediti per la partecipazione ad ogni evento.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia si riserva peraltro di prendere in considerazione, su espressa domanda dell'interessato, anche la partecipazione documentata ad attività formative non preventivamente accreditate, attribuendo crediti con giudizio meramente discrezionale, previa valutazione della tipologia e qualità dell'evento.

Le attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, dovranno essere preventivamente autorizzate e valutate dal Consiglio dell'Ordine, previa presentazione del programma e l'indicazione del responsabile che dovrà rilasciare gli attestati di frequentazione. Il Consiglio dell'Ordine terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell'attività formativa, anche nei requisiti della adeguata apertura della stessa alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità di effettivo controllo della partecipazione.

Per il riconoscimento delle attività formative previste all'art. 4 del regolamento del C.N.F., il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia riconoscerà crediti formativi nelle misure seguenti:

Attività formative	Crediti attribuiti	Limiti massimi annuali
Relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui all'art. 3 lett. a) e b) Reg. Form.,	n. 6 crediti ad evento	max 12
Relazioni o lezioni nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali	n. 1 credito ogni ora di lezione	max 12
Introduzione o moderazione degli eventi formativi di cui all'art. 3 lett. a) e b) Reg. Form.	n. 3 crediti ad evento	max 12
Pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici	un numero di crediti tenuto conto della natura dell'impegno	max 12
Contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati.	1 credito ogni ora di lezione	max 24
Insegnamento con incarico almeno annuale in materie giuridiche negli istituti superiori pubblici e/o parificati	n.18 crediti	max 18
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame	n. 24 crediti	max 24
Compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell'ordine competenti	1 credito ogni ora	max 12

- III -

ESONERI

A. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

B. In considerazione dell'attività istituzionale svolta, le cariche di Consigliere dell'Ordine, di Consigliere della Fondazione Forense di Perugia, di delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla

Cassa di Previdenza e Assistenza Forense e all'Organismo Unitario dell'Avvocatura esonerano l'iscritto, per il periodo di esercizio della funzione, dal partecipare ad attività formative.

In particolare, vengono loro riconosciuti:

- n. 20 crediti all'anno nel primo triennio formativo (2008-2009-2010);
- n. 30 crediti all'anno nei successivi trienni.

C. Il Consiglio dell'Ordine può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte, l'iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo.

D. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, riconoscendo nei seguenti casi un numero di crediti così come segue:

- **gravidanza, parto:** n. 20 crediti nel primo triennio di valutazione, n.30 crediti nei successivi trienni;
- **adempimento facoltativo da parte dell'uomo o della donna dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori di età non superiore a tre anni:**
 1. nel primo triennio di valutazione sono riconosciuti n.8 crediti per ogni genitore, o n.16 crediti nel caso in cui un solo genitore ne faccia richiesta;
 2. nei trienni successivi n.10 per ogni genitore, o n.20 in caso in cui un solo genitore ne faccia richiesta;
- **obbligo di assistenza ad un familiare ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104:** nel primo triennio sono riconosciuti n. 10 crediti, nei successivi n.15 crediti;
- **grave malattia o infortunio od altre condizioni personali che comportino un impedimento superiore al mese:** riduzione dei crediti in proporzione alla durata dell'impedimento;
- **interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero:** riduzione dei crediti in proporzione al periodo di interruzione o di permanenza all'estero da documentare alla fine di ogni anno;
- altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale Forense.

- IV -

In forza di quanto deliberato dal Consiglio di presidenza del C.N.F. il 26 ottobre 2007, possono essere accreditati - a richiesta degli interessati - anche eventi formativi svolti nel periodo fra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2007, a condizione che la partecipazione degli iscritti agli eventi risulti idoneamente documentata.